

VERBALE SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO

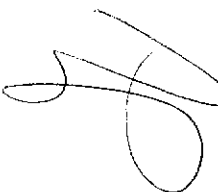
Oggi 7 aprile 2025 alle ore 11:15, presso la call conference room al piano 2, blocco B del Tribunale di Vicenza, sono presenti:

per l'Ordine degli Avvocati di Vicenza il Presidente avv. Alessandro Moscatelli;
per la parte dell'avvocatura il presidente della camera penale avv. Laura Piva;
il Presidente della Sezione Penale dott. Roberto Venditti;
il Presidente del Tribunale di Vicenza dott. Luigi Perina
per la sottoscrizione del protocollo in materia di patrocinio a spese dello stato
composto da n. 24 pagine e corredato dalla modulistica, che viene siglata.
I presenti danno atto che il presente protocollo va a sostituire quello precedente firmato
il 2.08.2017.

Si allega originale firmato del protocollo.

Il Presidente del Tribunale

Luigi Perina



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07 APR 2025

65/2025 LS

prot. n.



TRIBUNALE DI VICENZA07 APR. 2025
prot. n. 65/2025/g**PROTOCOLLO DI INTESA****IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il presente protocollo riguarda le attività connesse all'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi in favore dei difensori di non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei difensori d'ufficio e dei difensori di imputati irreperibili.

In particolare, si è ritenuto necessario aggiornare il precedente protocollo del 2017 attese le innovazioni normative e giurisprudenziali nel frattempo avvenute, sempre con l'intento di perseguire, nel rispetto delle norme che regolano l'istituto in esame (D.P.R. 30.5.2002 n° 115), gli obiettivi condivisi di agevolare il riconoscimento del beneficio, di rendere omogenei i criteri generali di liquidazione dei compensi al fine di ridurre le impugnazioni dei provvedimenti di liquidazione e di accelerare i tempi di liquidazione delle competenze professionali anche attraverso la riduzione degli adempimenti di cancelleria.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'istanza potrà essere presentata direttamente dall'interessato ai sensi dell'art. 38 co. 3 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, richiamato dall'art. 78 co. 2 D.P.R. 115/2002, il quale dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla già sottoscritta allegando copia fotostatica del documento di identità.

L'istanza, sottoscritta dall'interessato e autenticata dal difensore, potrà essere altresì presentata dal difensore presso la cancelleria del giudice competente per l'iscrizione nel registro apposito e sarà redatta impiegando il **modulo allegato** a cui è opportuno venga allegata la copia del documento di riconoscimento dell'istante (allegazione non prevista a pena di inammissibilità ma comunque raccomandabile).

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano verificare che effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente. Pertanto, i **soggetti sedicenti**, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, ove ne ricorrano i presupposti, potranno ricorrere alle procedure di cui agli artt. 116 (liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio) e 117 D.P.R. 115/2002 (liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile).

Nell'istanza, a pena di inammissibilità ex art. 79 D.P.R. 115/2002, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento.

Gli **stranieri** (purché non sedicenti) se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, in luogo del codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973 ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio (cfr. ordinanza Corte Costituzionale 15 maggio 2004 n° 144 e, nello stesso senso, sent. Cassazione Penale, sez. IV, n°

46172/2021: "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dello straniero non appartenente all'Unione europea può essere negata solo ove ricorrano ragioni fondate per dubitare della certezza della sua identità, non essendo a tale fine sufficiente che vi sia incertezza sui dati anagrafici riportati sul documento d'identità ottenuto in base a permesso di soggiorno per motivi umanitari, a sua volta rilasciato grazie a dati riferiti dallo straniero medesimo").

Ai fini dell'ammissione al beneficio è rilevante la **situazione familiare attuale ed effettiva** e, qualora questa non corrisponda con quella risultante all'anagrafe, sarà necessario indicare sia la dimora abituale del soggetto istante sia i componenti della famiglia di fatto e i relativi redditi.

Deve precisarsi che l'eventuale presenza di familiari capienti presso la residenza anagrafica non è ostativa al riconoscimento del beneficio, sempre che la diversa situazione di fatto sia circostanziata e documentata.

Infatti, deve essere indicata la **residenza** dell'istante indipendentemente da quella riportata sul documento di identità (attraverso un'autocertificazione di formale mutamento di residenza) e, se diverso, il luogo di attuale **dimora**.

Il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora.

L'art. 76 co. 1 D.P.R. 115/02 fa riferimento al **reddito** risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (non dalla dichiarazione Isee) percepito dal nucleo

familiare di riferimento, identificabile non solo nella famiglia anagrafica ma anche nel nucleo familiare di fatto da intendersi come quello costituito da legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza.

In ogni caso, non è necessaria l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare ma è sufficiente la sola **autocertificazione del richiedente** estesa anche ai redditi dei familiari conviventi purché il reddito complessivo sia indicato "in positivo" non essendo sufficiente l'indicazione generica di avere un reddito familiare inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio.

La nozione di reddito va intesa in senso ampio, poiché vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi esenti da tassazione, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva e devono essere ricomprese anche le risorse economiche di qualsiasi natura, gli aiuti purché significativi e non saltuari e i redditi illeciti.

In relazione alla valutazione dei **redditi illeciti**, per quanto attiene ai reati i cui elementi di prova emergono all'esterno del procedimento in corso, possono essere formulate presunzioni di reddito "sopra soglia" emergenti dal certificato del Casellario. Tali redditi possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 115/2002 purché incidenti rispetto ai redditi conseguiti nel periodo di imposta cui l'istanza deve riferirsi. A contrario, ai fini della determinazione della soglia rilevante per l'ottenimento del beneficio, non si dovranno calcolare i redditi illeciti eventualmente emersi nel corso del procedimento (cfr. sent. Cassazione Penale, sez. IV, n° 8532/2022: *"in tema di patrocinio*

dei non abbienti, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, è illegittima la revoca del beneficio fondata su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti").

Al fine di evitare prevedibili revoche, si ritiene opportuno che la dichiarazione circa il mancato superamento della soglia di reddito sia effettuata non solo con riferimento all'anno fiscale precedente a quello in cui si chiede l'ammissione, ma sia estesa anche ai redditi percepiti nell'anno in corso al momento della richiesta.

A sostegno della dichiarazione che l'istante non ha alcun reddito è opportuno allegare all'istanza eventuali dichiarazioni da parte di enti o associazioni di assistenza al quale l'interessato si è rivolto, l'eventuale attestazione di iscrizione nelle liste di collocamento ed eventuali atti relativi a procedure esecutive in corso o inutilmente intraprese nei confronti dell'istante.

In ogni caso, vanno specificate le modalità di sostentamento e sussistenza, di qualsiasi natura.

Con riferimento alle **persone offese** dei reati di cui all'art. 76 co. 4 ter D.P.R. 115/2002 la giurisprudenza ha precisato che in capo al Giudice non vi sia una facoltà ma bensì un obbligo, non essendo riconosciuta alcuna discrezionalità in merito all'ammissione della persona offesa al patrocinio a carico dello Stato (cfr. sent. Corte Costituzionale n° 1/2021). Da ciò

discende che in tali casi non vi è un obbligo in capo all'interessato di indicare i redditi percepiti, non rilevando tale dato ai fini dell'ammissione.

Si ritiene inoltre che si debba riconoscere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi anche per le attività di difesa precedenti all'iscrizione ex art. 335 c.p.p. e si invitano, pertanto, i difensori a inserire nel testo della notizia di reato la riserva di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato una volta rubricato il procedimento, così da far retroagire gli effetti del beneficio anche alla redazione della denuncia o querela e agli atti difensivi immediatamente successivi.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è richiesta la **certificazione dell'autorità consolare** circa la veridicità di quanto indicato nell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 79 co. 2 D.P.R. 115/2002. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n° 157/2021 che ha dichiarato *"costituzionalmente illegittimo l'art. 79 co. 2 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79 co. 2 D.P.R. 115/2002, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione"*.

Pertanto, la prova della impossibilità a presentare la documentazione consolare – che abilita l'autocertificazione – può essere integrata dalla documentazione della richiesta inoltrata all'autorità consolare competente e dal decorso di un congruo termine per la risposta individuato in **giorni trenta**.

Al fine di agevolare ogni attività connessa all'istituto in esame e, in particolare, al fine di agevolare il buon esito delle notifiche del decreto di ammissione al beneficio e di ogni successivo atto, si ritiene opportuno che l'istante elegga domicilio presso lo studio del proprio difensore.

Si rappresenta che l'**elezione di domicilio** effettuata nel procedimento incidentale opera anche nel procedimento principale (cfr. sent. Cass. Pen., sez. V, n° 160/2021: *"la nomina del difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio presso di lui, effettuata nell'ambito della procedura incidentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è valida nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce (come risulta dagli atti), alla stregua dei principi reiteratamente affermati da questa Corte (tra molte: Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006, Rv. 234900; Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Rv. 242868; Sez. 3 n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029 - 01), a nulla rilevando neppure l'eventuale espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501 - Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246")*).

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

L'istanza di liquidazione va depositata esclusivamente tramite la piattaforma SIAMM-LSG compilando il modulo allegato e alla stessa dovranno essere allegati i seguenti atti:

1. certificazione di iscrizione ex art. 80 D.P.R. 115/2002;
2. atto di nomina;
3. decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4. scheda anagrafica aggiornata.

La liquidazione è effettuata dall'autorità giudiziaria che procede, ai sensi dell'art. 83 D.P.R. 115/2002, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero al momento della cessazione dell'incarico.

È onere del difensore presentare l'istanza di liquidazione e il relativo decreto utilizzando i moduli allegati che verranno compilati nel rispetto dei parametri di seguito indicati che riguardano i c.d. procedimenti standard.

In caso di procedimenti di maggiore complessità, avendo quale riferimento i criteri indicati dall'art. 12 D.M. 147/22, il difensore potrà discostarsi dai valori medi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 147/22 aumentandoli fino al 50%.

Le istanze di liquidazione presentate ai sensi degli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002 dovranno essere presentate secondo i moduli allegati e seguendo le seguenti precisazioni:

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio ex art. 116 D.P.R. 115/2002

Le azioni ritenute sufficienti, nella fase esecutiva civilistica ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla norma in esame e cioè "la dimostrazione di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali", si ritiene siano le seguenti: dopo l'avvenuta notifica

del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto e decorso infruttuosamente il termine da quest'ultimo stabilito, è opportuno che il difensore d'ufficio, nel termine di validità del precetto, attivi sia un tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore sia la procedura prevista dall'articolo 492 bis c.p.c. previa redazione di un'istanza al Presidente del Tribunale onde ottenere l'autorizzazione a interpellare le banche dati pubbliche. Precisamente, si ritiene che, ottenuto il provvedimento autorizzativo presidenziale, il difensore debba inviare a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate e all'Inps una richiesta sulle informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre a esecuzione forzata.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di pignoramento mobiliare risulti negativo e/o infruttuoso per carenza di beni nonché l'Agenzia delle Entrate e l'Inps comunichino entrambe che non sussistono beni o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata si ritiene che sia stata fornita da parte del difensore la dimostrazione di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate e/o Inps certifichino l'esistenza di crediti del debitore, il difensore dovrà promuovere la procedura di pignoramento presso terzi e tale procedura dovrà essere portata alla fase di assegnazione solo quando dalla comunicazione del terzo pignorato emerga l'esistenza di un credito o di eventuali altre utilità che rendano la prosecuzione della procedura non antieconomica.

Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore per la procedura di tentato recupero del credito professionale.

Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito le procedure di recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 ha diritto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi necessari per la conseguente procedura ancorché rimasta infruttuosa calcolati in via forfettaria secondo i seguenti parametri:

Euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.P.R. 115/2002 e spese documentate per attività non esenti ai sensi dell'articolo 32 disp. att. c.p.p. nel caso di pignoramento mobiliare tentato con esito negativo oppure nel caso di pignoramento infruttuoso ovvero nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate e l'Inps forniscano risposta negativa in ordine all'esistenza di beni utilmente pignorabili.

Euro 1.100,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.P.R. 115/2002 e spese documentate qualora il difensore abbia proseguito nell'attività esecutiva e per qualsiasi ragione non abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito esclusivamente nel caso in cui vi era ex ante una ragionevole previsione di possibile realizzo di quel credito.

Si ricorda che la procedura per il tentativo di recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti è esente da bolli, imposte e spese ex articolo 32 disp. att. c.p.p.

Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore dell'irreperibile di fatto o di diritto ex art. 117 D.P.R. 115/2002

Ai fini dell'accertamento della situazione di irreperibilità di fatto sono necessarie le seguenti ricerche:

- 1- esito negativo tentata ricerca presso la residenza anagrafica e presso ogni altro indirizzo risultante dagli atti;
- 2- esito negativo tentata ricerca presso il dipartimento di amministrazione penitenziaria DAP;
- 3- esito negativo tentata ricerca presso recapiti e/o indirizzi forniti dall'ufficio immigrazione della Questura del luogo in cui è stato celebrato il processo e/o dell'Autorità consolare competente (in caso di imputato o condannato extracomunitario irregolarmente presente sul territorio nazionale)

Laddove l'istanza venga presentata quando il fascicolo non è più disponibile presso l'ufficio giudicante competente per la liquidazione, il difensore dovrà allegare la copia degli atti necessari per la decisione sulla sussistenza della situazione legittimante la liquidazione ai sensi degli artt. 116 e 117 (verbale e/o atto di nomina, atti del procedimento relativi alla situazione dell'assistito) e sulla liquidazione (verbali di udienza e atti attestanti l'attività svolta).

PROCEDIMENTI STANDARD

Tribunale monocratico

IPOTESI BASE A (sentenze ex art. 129 c.p.p. entro la prima udienza, ex art. 469 c.p.p., ex art. 554 ter co. 1 c.p.p. o oblazioni):

Fase di studio: Euro 350,00;

Fase decisionale: Euro 850,00;

Totale: Euro 1.200,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (patteggiamento):

Fase di studio: Euro 400,00

Fase introduttiva: Euro 560,00

Fase decisionale: Euro 900,00

Totale: 1.860,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.240,00 oltre

aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C (rito abbreviato semplice e dibattimento con istruttoria limitata all'acquisizione degli atti del fascicolo del P.M.)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Fase decisionale: Euro 1.000,00

Totale: Euro 1.800,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.200,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (rito abbreviato condizionato)

Fase di studio: Euro 300,00

Fase introduttiva: Euro 290,00

Fase istruttoria: Euro 580,00

Fase decisionale: Euro 930,00

Totale: Euro 2.100,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.400,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E (sospensione e messa alla prova)

Fase studio: Euro 600,00

Fase introduttiva: Euro 600,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.900,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.266,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (direttissima con convalida, conclusa con patteggiamento)

Fase di studio: Euro 450,00

Fase introduttiva: Euro 400,00

Fase decisionale: Euro 950,00

Totale: Euro 1.800,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.200,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (direttissima con convalida, conclusa con abbreviato)

Fase di studio: Euro 400,00

Fase introduttiva: Euro 350,00

Fase decisionale: Euro 990,00

Totale: Euro 1.740,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.160,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H (dibattimento con istruttoria semplice)

Fase di studio: Euro 400,00

Fase istruttoria: Euro 800,00

Fase decisionale: Euro 960,00

Totale: Euro 2.160,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.440,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Fase introduttiva eventuale in caso vi sia relativa attività (ad esempio in caso di opposizione a decreto penale di condanna): Euro 400,00

IPOTESI BASE I (processo definito con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase decisionale: Euro 850,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE L (incidente di esecuzione promosso dalla difesa definito de plano)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Totale: Euro 800,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 533,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE M (incidente di esecuzione con udienza di discussione)

Fase di studio: Euro 240,00

Fase decisionale: Euro 720,00

Totale: Euro 960,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 640,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Tribunale collegiale

IPOTESI BASE A (sentenza ex art. 129 c.p.p. entro la prima udienza, ex art. 469 c.p.p.):

Fase di studio: Euro 350,00

Fase decisionale: Euro 850,00

Totale: Euro 1.200,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (dibattimento con istruttoria semplice)

Fase di studio: Euro 400,00

Fase istruttoria: Euro 875,00

Fase decisionale: Euro 1.200,00

Totale: Euro 2.475,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.650,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Fase introduttiva eventuale in caso vi sia relativa attività (ad esempio deposito lista testi o atto di costituzione di parte civile): Euro 450,00

IPOTESI BASE C (dibattimento con istruttoria limitata all'acquisizione consensuale degli atti del fascicolo del P.M.)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Fase decisionale: Euro 1.000,00

Totale: Euro 1.800,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.200,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (processo definito con sentenza ex art. 420 quater c.p.p.)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase decisionale: Euro 850,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E (incidente di esecuzione promosso dalla difesa definito de plano)

Fase di studio: Euro 400,00

Fase introduttiva: Euro 650,00

Totale: Euro 1.050,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 700,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (incidente di esecuzione con udienza di discussione)

Fase di studio: Euro 400,00

Fase decisionale: Euro 800,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (riesame)

Fase di studio: Euro 300,00

Fase introduttiva: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 400,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare

Udienze GIP

IPOTESI BASE A (patteggiamento)

Fase di studio: Euro 600,00

Fase introduttiva: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.800 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.200,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (opposizione a decreto penale di condanna e richiesta di applicazione della pena)

Fase di studio: Euro 750,00

Fase introduttiva: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.950,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.300,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C (opposizione a decreto penale di condanna e richiesta di rito abbreviato)

Fase di studio: Euro 500,00

Fase introduttiva: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 900,00

Totale: Euro 1.950,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.300,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (convalida dell'arresto)

Fase di studio: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 800,00

Totale: Euro 1.300,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 866,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E (istanze di modifica e/o revoca presentate nella stessa fase e di non particolare complessità – cautelare personale e reale – per l'intero procedimento)

Fase di studio: Euro 600,00

Fase introduttiva: Euro 700,00

Totale: Euro 1.300,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 866,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (opposizione all'archiviazione)

Fase di studio: Euro 550,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Fase decisionale: Euro 750,00

Totale: Euro 1.650,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.100,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G (sospensione e messa alla prova)

Fase studio: Euro 600,00

Fase introduttiva: Euro 600,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.900,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.266,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H (incidente probatorio)

Fase di studio: Euro 600,00

Fase istruttoria: Euro 600,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Fase introduttiva eventuale in caso vi sia relativa attività: Euro 300,00

IPOTESI BASE I (richiesta emissione decreto penale)

Fase di studio: Euro 450,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Totale: Euro 900,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 600,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE L (decreto di archiviazione)

Fase di studio: Euro 600,00

Totale: Euro 600,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 400,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE M (indagini preliminari)

Fase di studio: Euro 555,00

Totale: Euro 555,000 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 370,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Udienze preliminari

IPOTESI BASE A (processo definito con sola udienza di discussione)

Fase di studio: Euro 600,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.300,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 866,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (processo definito con applicazione della pena)

Fase di studio: Euro 550,00

Fase introduttiva: Euro 700,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.950,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.300,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C (processo definito con giudizio abbreviato)

Fase di studio: Euro 550,00

Fase introduttiva: Euro 450,00

Fase decisionale: Euro 920,00

Totale: Euro 1.920,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.280,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (sospensione e messa alla prova)

Fase studio: Euro 600,00

Fase introduttiva: Euro 600,00

Fase decisionale: Euro 750,00

Totale: Euro 1.950,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.300,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E (processo definito ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.)

Fase di studio: Euro 500,00

Fase decisionale: Euro 700,00

Totale: Euro 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 800,00
oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Giudice Onorario di Pace

IPOTESI BASE A (archiviazione non opposta)

Fase di studio: Euro 189,00

Totale: Euro 189,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 126,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B (opposizione all'archiviazione)

Fase di studio: Euro 189,00

Fase introduttiva: Euro 237,00

Totale: Euro 426,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 284,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C (sentenza ex art. 129 c.p.p. entro la prima udienza, estinzione del reato ai sensi degli artt. 34 e 35 D.Lvo n. 275/2000):

Fase di studio: Euro 250,00

Fase decisionale: Euro 450,00

Totale: Euro 700,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 466,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D (dibattimento con istruttoria semplice)

Fase di studio: Euro 350,00

Fase istruttoria: Euro 600,00

Fase decisionale: Euro 550,00

Totale: Euro 1.500,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 1.000,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Eventuale fase introduttiva in caso vi sia relativa attività: Euro 237,00

IPOTESI BASE E (processo definito ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p.)

Fase di studio: Euro 250,00

Fase decisionale: Euro 450,00

Totale: Euro 700,00 - 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 466,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (incidente di esecuzione)

Fase di studio: Euro 250,00

Fase decisionale: Euro 450,00

Totale: Euro 700,00 – 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: Euro 466,00

oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Eventuale fase introduttiva nel caso in cui vi sia relativa attività: Euro 300,00

Agli importi indicati saranno aggiunte CPA e IVA se dovute.

ALLEGATI:

A - ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

B - ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO DI PERSONA OFFESA DAI REATI DI CUI ALL'ART. 76 D.P.R. 115/02

C - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'INTERESSE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

D - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE AL
DIFENSORE D'UFFICIO EX ART. 116 D.P.R. 115/02

E - ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE AL
DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE EX ART. 117 D.P.R.
115/02

F - DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Vicenza 7 aprile 2025

M. Ten -
Gennaro Pini
D. S. P.
di P. S.

AI GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

presso il TRIBUNALE di VICENZA

ISTANZA di AMMISSIONE al PATROCINIO a SPESE dello STATO

Atto di nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio

Il/La sottoscritto/a ... nato/a a ... il ... e residente a ... in via ... (C.F. ...) persona sottoposta al procedimento penale n° ... **R.G. n.d.r.** (all. 1)

CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt 76 e seguenti del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

A tal fine il/la sottoscritto/a

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

- ☐ di essere nato/a a ... il ...;
- ☐ di essere cittadino/a ... ;
- ☐ che il proprio codice fiscale è il seguente: C.F. ...;
- ☐ che la propria famiglia risulta composta, oltre che dalla propria persona, anche da:

...

DICHIARA

ex art. 46, comma 1 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false o mendaci dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che sussistono a proprio favore le condizioni, di cui all'art. 76 del D.P.R. 115/2002 e, cioè, di

NON possedere un reddito superiore a Euro 12.838,01 + Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Precisamente, la sottoscritta dichiara:

- ...

- di possedere/non possedere beni immobili o mobili registrati;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. 291 quater DPR n. 43/73 e art. 73 DPR n. 309/90 aggravato ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1., nonché per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

*** * ***

Si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far data dalla presentazione della domanda fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Il/La sottoscritto/a

CHIEDE

la concessione di un termine ai fini della integrazione della documentazione ritenuta eventualmente carente

NOMINA

proprio difensore ... con studio in ... conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge.

CON REVOCA DI OGNI ALTRO DIFENSORE.

DICHIARA di ELEGGERE DOMICILIO

presso lo studio del difensore in ...

Con osservanza.

Vicenza, ...

...

E' autentica la firma

AI GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

presso il TRIBUNALE di VICENZA

ISTANZA di AMMISSIONE al PATROCINIO a SPESE dello STATO

di PERSONA OFFESA dai reati di cui all'art. 76 C. 4 TER D.P.R. 115/02

Atto di nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio

Procedimento penale n. ... R.G. n.d.r.

per il reato previsto e punito dall'art. ... c.p.

Il/La sottoscritto/a ... nato/a in ... il ... e residente a ... in via ... C.F. ... in qualità di persona offesa da uno dei reati previsti dall'art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/02

CHIEDE

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

DICHIARA

- ☐ di essere nato/a a ... il ...;
- ☐ di essere cittadino/a ...;
- ☐ che il proprio codice fiscale è il seguente: C.F. ...;
- ☐ che la propria famiglia risulta composta, oltre che dalla propria persona, anche da:
...

DICHIARA

ex art. 46, comma 1 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni false o

mendaci dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che sussistono a proprio favore le condizioni, di cui all'art. 76 del D.P.R. 115/2002.

Si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far data dalla presentazione della domanda fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatisi nell'anno precedente rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

NOMINA

proprio difensore ... con studio in ..., conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge.

CON REVOCA DI OGNI ALTRO DIFENSORE.

DICHIARA di ELEGGERE DOMICILIO

presso lo studio del mio difensore in ...

Con osservanza.

Vicenza, ...

...

E' autentica la firma

AI GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

presso il TRIBUNALE di VICENZA

ISTANZA di LIQUIDAZIONE degli ONORARI e delle SPESE al

DIFENSORE d'UFFICIO di PERSONA IRREPERIBILE ex art.

117 D.P.R. 115/02

Procedimento penale n° _____ R.G. N.d.R.

Procedimento penale n° _____ R.G. G.I.P.

Il/La sottoscritto/a avv. ..., difensore d'ufficio di ... nato/a a ... il
... e residente a ... in via ... indagato/imputato nel procedimento
penale sopra indicato

CHIEDE

la liquidazione dei compensi per l'attività di assistenza e difesa
ai sensi dell'art. 117 D.R.P. 115/2002 dal momento che
l'indagato/imputato è persona irreperibile.

A tale proposito evidenzia:

1) di essere stato nominato difensore d'ufficio con
provvedimento del ... (all. 1);

2) che il procedimento penale si è concluso con
provvedimento di ... del ... (all. 2);

3) che l'indagato/imputato risulta di fatto irreperibile.

Questo difensore ha tentato di mettersi in contatto con l'assistito d'ufficio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che si allega in copia e che è tornata indietro con la dicitura "irreperibile/sconosciuto/trasferito" (all. 3);

4) che il sottoscritto difensore ha provveduto alla verifica della residenza presso il Comune ... (all. 4), ha avanzato richiesta di eventuale presenza all'amministrazione penitenziaria (all. 5) nonché al Consolato del Paese d'origine (all. 6);

5) che è in ogni caso emerso da elementi acquisiti nel corso del dibattimento che l'indagato/imputato è di fatto irreperibile o che non è ragionevolmente dimorante nel luogo di elezione di domicilio;

6) che, in caso di irreperibilità di fatto, ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 20.05.2002 n° 115 gli onorari e le spese del difensore debbono pertanto essere liquidate dal Giudice nella misura e nei modi previsti dalla normativa in materia di patrocinio dei non abbienti;

7) che, nel caso di specie, gli onorari e le spese rispettano i parametri di cui al protocollo di liquidazione dei compensi ai difensori di non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, e in particolare quelli di cui all'IPOTESI ...

oppure NON rispettano i parametri di cui al protocollo di liquidazione dei compensi ai difensori di non abbienti ammessi al

patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio attualmente in
vigore presso il Tribunale di Vicenza per i seguenti motivi ...

e sono così calcolati:

Con osservanza.

Vicenza, _____

...

AI GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

presso il TRIBUNALE di VICENZA

ISTANZA di LIQUIDAZIONE degli ONORARI e delle SPESE

al DIFENSORE d'UFFICIO ex art. 116 D.P.R. 115/02

Procedimento penale n° _____ R.G. N.d.R.

Procedimento penale n° _____ R.G. G.I.P.

Il/La sottoscritto/a avv. ..., difensore d'ufficio di ... nato/a ... il
... e residente in ... via ..., imputato/indagato nel procedimento
penale sopra indicato

CHIEDE

la liquidazione dei compensi per l'attività di assistenza e difesa
del suddetto imputato/indagato ai sensi dell'art. 116 D.R.P. 115/2002
dal momento che il/la sottoscritto/a ha inutilmente esperito le
procedure per il recupero dei propri crediti professionali.

A tale proposito evidenzia:

- 1) di essere stato nominato difensore d'ufficio con
provvedimento del ... (all. 1);
- 2) che il procedimento penale si è concluso con
provvedimento di ... del ... (all. 2);
- 3) che non avendo avuto riscontro alla diffida di
pagamento inviata (all. 3), il sottoscritto difensore ha promosso la

procedura di recupero del credito professionale conclusasi con ... (all. 4);

4) il provvedimento condannava il signor ... al pagamento della somma di ... ed è stato notificato in data ...;

5) che in data ... veniva notificato atto di precetto (all. 5);

6) che il signor ... non provvedeva al pagamento per cui i difensore procedeva a chiedere/notificare atto di pignoramento che dava esito negativo (all. 6);

7) che il signor ... non dispone di altri beni o valori aggredibili (all.7);

8) che quindi questo difensore ha esperito senza esito le procedure per il recupero del proprio credito professionale;

9) che il sottoscritto intende pertanto chiedere la liquidazione degli onorari pari ad Euro ... che rispettano i parametri di cui al protocollo di liquidazione dei compensi ai difensori di non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza, e in particolare quelli di cui all'IPOTESI ...;

oppure che NON rispettano i parametri di cui al protocollo di liquidazione dei compensi ai difensori di non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio attualmente in vigore presso il Tribunale di Vicenza per i seguenti motivi_____

e sono così calcolati:

10) che il sottoscritto difensore ha diritto anche alla corresponsione delle spese, diritti ed onorari relativi alle procedure per il recupero del credito professionale qui quantificati in misura fissa e forfettaria pari ad Euro ... - oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (se dovuta) e oltre alle spese vive sostenute per gli adempimenti e gli accertamenti sopra indicati (es.: visure, eventuale tassa opinamento 3% Ordine), tenuto conto che ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p. "le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese").

Con osservanza.

Vicenza, ...

...

